

(N. 2160)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 3^a Commissione permanente (Diritto, procedura e ordinamento giudiziario, affari di giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 26 settembre 1957 (V. Stampati nn. 2712 e 3168)

d'iniziativa dei deputati GERACI, AMADEI, BARDANZELLU, BERLINGUER, CAPALOZZA, DEGLI OCCHI, LOPARDI, MARTUSCELLI, SECRETO e CAROLEO

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 2 OTTOBRE 1957

Determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile sono stabiliti dal Consiglio nazionale forense con le modalità previste dall'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, e relative agli onorari e alle indennità in materia penale e stragiudiziale.